



Bruxelles, 11.4.2016  
COM(2016) 213 final

2012/0010 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati,  
e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio**

### 1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2012)10 final — 2012/0010 COD):	25 gennaio 2012
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	12 marzo 2014
Data di trasmissione della proposta modificata:	n.a.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	8 aprile 2016

### 2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva sulla protezione dei dati destinata alla polizia e alle autorità giudiziarie penali fa parte di un pacchetto di riforma della protezione dei dati proposta dalla Commissione, che comprende anche un regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il pacchetto di riforma della protezione dei dati, volto a realizzare un quadro globale, coerente, solido e moderno per la protezione dei dati nell'Unione europea, recherà vantaggi alle persone fisiche, rafforzandone i diritti e le libertà fondamentali in materia di trattamento dei dati personali e la fiducia nell'ambiente digitale.

La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale si applica ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia ed è precedente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Trattandosi di una decisione quadro, fino al 30 novembre 2014 la Commissione non aveva alcun potere per farne rispettare le norme, il che ha contribuito ad un'attuazione non uniforme. Il campo di applicazione della decisione quadro si limita inoltre alle attività di trattamento transfrontaliere. Ciò significa che il trattamento di dati personali che non sono oggetto di scambio tra Stati membri non è attualmente contemplato dalla normativa dell'UE che disciplina i trattamenti di dati e tutela il diritto fondamentale alla protezione dei dati.

Ne conseguono inoltre, in alcuni casi, difficoltà di ordine pratico per la polizia e le altre autorità, per le quali può non essere agevole stabilire il carattere puramente nazionale o transfrontaliero di un trattamento di dati né prevedere se i dati "nazionali" possano essere oggetto di un successivo scambio transfrontaliero.

Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e agevolare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Per questo occorre che i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione delle sanzioni penali godano di un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati e degli obblighi di coloro che trattano dati personali, ma anche poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.

La direttiva consentirà alle autorità di contrasto e alle autorità giudiziarie di cooperare più efficacemente e rapidamente tra loro. Essa contribuisce a creare un senso di fiducia e garantisce la certezza del diritto.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nei triloghi informali del 15 dicembre 2015, successivamente approvato dal Consiglio l'8 aprile 2016.

La Commissione appoggia tale accordo, che è in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione.

L'accordo conferma l'obiettivo generale di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e agevolare lo scambio di tali dati tra le autorità nazionali a ciò preposte, applicando norme armonizzate anche al trattamento dei dati a livello nazionale. Esso conferma l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale, nel rispetto delle specificità di tali settori.

L'accordo chiarisce l'ambito di applicazione sostanziale della direttiva, precisando che gli obiettivi di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o l'esecuzione di sanzioni penali comprendono "la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica". L'accordo include altresì alcuni soggetti privati nella nozione di "autorità competenti", ma tale possibilità si limita strettamente alle entità incaricate dal diritto nazionale di esercitare pubblici poteri o poteri di autorità pubblica ai fini della direttiva. Poiché è prassi degli Stati membri affidare al settore privato determinate attività precedentemente svolte unicamente dallo Stato (ad esempio carceri gestite privatamente), tale possibilità introduce nella direttiva una certa flessibilità, che le consente di adeguarsi a un contesto in evoluzione.

L'accordo stabilisce altresì condizioni e criteri minimi armonizzati da applicare ad eventuali limitazioni alle norme generali. Ciò riguarda, in particolare, i diritti delle persone fisiche di essere informate se le autorità di polizia o giudiziarie consultano o elaborano dati che le riguardano. Tali limitazioni sono necessarie per efficaci operazioni di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Esso istituisce inoltre un regime speciale per tenere conto della natura specifica delle attività di contrasto, ivi compresa la distinzione tra diverse

categorie di interessati i cui diritti possono variare (ad esempio i testimoni e gli indiziati).

L'accordo rafforza l'impostazione basata sul rischio prevedendo il nuovo obbligo del responsabile del trattamento di procedere, in alcune circostanze, a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, pur mantenendo gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e alla designazione di un responsabile della protezione dei dati.

L'accordo stabilisce le norme sui trasferimenti internazionali alle autorità di paesi terzi da parte delle autorità competenti ai fini della direttiva, offrendo al tempo stesso la possibilità di trasferimenti ad organismi privati, fatte salve alcune condizioni specifiche.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione condivide i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.